COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1976

indirizzato al governo della Repubblica federale di Germania in merito ad un progetto di regolamento recante modifica delle norme di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale

(76/456/CEE)

Con lettera del 10 febbraio 1976, la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha trasmesso per conoscenza al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee ed alla Direzione generale dei trasporti un progetto di regolamento recante modifica delle norme di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale.

La Commissione ritiene che tale informazione equivalga alla consultazione prevista dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti [1], modificata con decisione del Consiglio del 22 novembre 1973 [2]. La Commissione ha informato della propria posizione il governo tedesco ed i governi degli altri Stati membri con lettere in data 3 marzo 1976. Inoltre, essa ha ritenuto che, avendo il governo tedesco trasmesso il progetto di regolamento in questione al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, ciò costituisse l'informazione degli altri Stati membri prevista all'articolo 1 della citata decisione del Consiglio.

Dopo consultazione dei rappresentanti della Repubblica federale di Germania, la Commissione emette a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della citata decisione il presente parere :

1. La Commissione constata che le misure previste mirano a riportare la potenza minima del motore da 8 a 6 CV/tonnellata. Essa rammenta che, nel quadro della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai pesi ed alle dimensioni dei veicoli stradali commerciali nonché a determinate condizioni tecniche complementari relative ai veicoli medesimi [3], tutte le delegazioni dei nove Stati membri si sono accordate a titolo provvisorio su una potenza specifica di 7 CV (5,1kW) per tonnellata e che, per pervenire a tale accordo, si è tenuto conto di alcuni argomenti che tendono, tra l'altro, a sostenere una potenza tale da garantire un buon avviamento del veicolo e da contribuire a migliorare la fluidità e la sicurezza del traffico.

2. La Commissione riconosce tuttavia che la recente evoluzione economica, segnatamente la crisi energetica che ha comportato un considerevole aumento del costo dei carburanti, ha posto gli autotrasportatori in una situazione più difficile. Essa comprende l'opportunità di ricercare strumenti idonei a ridurre i costi e constata, peraltro, che il passaggio da 7 CV (5,1 kW) a 6 CV (4,4 kW) non sembra compromettere sensibilmente le condizioni di sicurezza della circolazione.

3. La Commissione richiama l'attenzione del governo della Repubblica federale di Germania sul fatto che la questione dell'armonizzazione dei pesi e delle dimensioni degli autoveicoli industriali è tuttora pendente dinanzi al Consiglio che se ne è occupato l'ultima volta nella sessione dei giorni 10 e 11 dicembre 1975. Il Consiglio ha invitato il comitato dei rappresentanti permanenti a riesaminare la questione in collaborazione con la Commissione, basandosi sugli argomenti esposti nel corso della predetta sessione. La Commissione ricorda pertanto che l'adozione, da parte del governo della Repubblica federale di Germania, della proposta di regolamento che modifica la potenza minima del motore non è tale da pregiudicare un eventuale accordo che potrebbe essere raggiunto prossimamente a livello comunitario.

[1] GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.
[2] GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.
[3] Proposta della Commissione del 21 giugno 1971 (GU n. C 90 dell'11. 9. 1971, pag. 25).

4. La Commissione ricorda infine che, ai sensi della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971 [1], la sola unità di misura che dovrà essere presa in considerazione dopo il 31 dicembre 1977 per quanto riguarda la potenza del motore è il watt o il kilowatt e chiede al governo della Repubblica federale di Germania di adattare il progetto di regolamento in conformità.

5. La Commissione non ha ritenuto necessario assumere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio.

6. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

---

[1] GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.